



Prot. n° 2688 /A26

Cosio Valtellino 04.12.2015

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO

Il giorno 4 dicembre 2015 alle ore 13:00 nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cosio Valtellino in via P. L. Nervi n. 1, in sede di contrattazione integrativa a livello d'istituto prevista dall'art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2008, tra la delegazione di Parte Pubblica composta da:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO **VARENNA LUCIANO**

e la Parte Sindacale composta dai seguenti rappresentanti sindacali:

DOCENTE **PONTIGGIA CARLA**
DOCENTE **COLOMBINI LUIGI**
COLLABORATORE SCOLASTICO **SCINETTI RITA**

con la consapevolezza che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali e in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), è stipulato il presente contratto nei termini di seguito indicati.

PARTE GENERALE

Art. 1 - Limiti e durata dell'accordo

- Il presente contratto riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, in servizio nell'Istituto.
- Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di un nuovo contratto.
- In caso di controversia circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- Il presente contratto potrà essere sottoposto a verifica, integrazioni e modifiche nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

- Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il DS ne cura l'affissione all'albo dell'Istituto (parte sindacale).

Art. 2 - Calcolo delle risorse

Le risorse del fondo di istituto sono quelle previste dall'art. 5 del CCNL del 07.12.2005, integrate dalle ulteriori risorse previste dagli artt. 84 e 85 del CCNL 29.11.2007, sequenza contrattuale FIS dell'8.04.2008, sequenza contrattuale ATA del 25.07.2008, CCNL secondo biennio 2008/2009, ai finanziamenti della legge 440/97, alle risorse per le funzioni strumentali docenti, le funzioni aggiuntive del personale A.T.A., l'indennità di amministrazione e l'indennità di funzioni superiori a cui si aggiungono i risparmi di spesa sul fondo d'istituto dell'anno precedente oltre alle risorse eventualmente pervenute a qualsiasi titolo nella disponibilità di Istituto.

Le risorse vengono ricalcolate ogni anno scolastico e sono rilevabili dalla "Scheda di calcolo del Fondo di istituto".

Art. 3 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse

1. Le risorse non sono in alcun caso distribuite "a pioggia" cioè in maniera indifferenziata (D.lgs 150/2009) ma sono incentrate sulla qualità della didattica e del servizio, assicurando la possibilità di realizzare gli obiettivi previsti dal POF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l'evoluzione della normativa. I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la realizzazione di tutti i progetti e delle attività programmate. Le attività saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al Dirigente scolastico.
2. Le risorse finanziarie del Fondo d'Istituto sono finalizzate a retribuire prestazioni rese dal personale docente e ATA per sostenere il processo dell'autonomia scolastica con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Esse sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
3. Le misure dei compensi da erogare a carico del Fondo costituito, sono fissate dalle tabelle allegate al CCNL del 29.11.2007. Le risorse del fondo saranno ripartite tra il personale docente e il personale ATA secondo i seguenti criteri:
 - può essere utilizzato il budget relativo all'anno scolastico in corso accantonando fino al 5% del budget complessivo, competenza ed economie anni precedenti, per gli anni successivi e per maggiori impegni del corrente anno scolastico;
 - il budget comunque ritenuto utilizzabile deve essere distribuito entro le percentuali annuali determinate dall'organico di diritto del personale docente e del personale ATA.
4. Le ore di servizio oltre l'orario d'obbligo prestate dal personale ATA verranno compensate prioritariamente con giornate di riposo compensative da utilizzare preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività e delle lezioni. L'accesso al fondo d'istituto è consentito, di norma, in misura proporzionale alle unità di personale in organico di diritto dei profili di collaboratore scolastico e assistente amministrativo.
5. Al fine di assicurare una quantità di risorse adeguate per lo svolgimento di attività rivolte all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, i docenti con funzione di collaborazione con il D.S., i docenti incaricati di Funzioni Strumentali ex-Obiettivo e il personale ATA incaricato di Incarichi Specifici sono, di norma, esclusi dai compensi eventualmente spettanti per la partecipazione ai lavori di commissioni, gruppi di lavoro, comitati etc... di cui fanno parte e per lo svolgimento di incarichi conferiti dal D.S., dal Collegio docenti unitario o dall'Assemblea del personale ATA.

6. Per garantire una distribuzione equa delle risorse, nelle prestazioni di servizio aggiuntivo sarà impegnato per i relativi profili a rotazione tutto il personale ATA, che potrà rinunciare per iscritto, solo se le unità di personale disponibili registrate sono sufficienti a ricoprire sistematicamente le esigenze del servizio.
7. Le somme non impegnate per le specifiche aree di personale saranno utilizzate per compensare eventuali maggiori impegni di altro personale della stessa area.
Le economie realizzate possono essere utilizzate per altre voci di spesa finalizzate alle attività del POF.

Art. 4 - Tipologia attività da incentivare

1. Onde consentire la realizzazione di quanto indicato al punto 1 del precedente art. 3, si individuano le seguenti specifiche attività previste dall'art. 88, comma 2, lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l del CCNL del 29.11.2007, il cui ordine di priorità viene raffrontato con le esigenze emerse nel POF di ciascun anno scolastico:
 - attività aggiuntive di insegnamento legate a progetti approvati dal Collegio docenti unitario e dal Consiglio di istituto, consistenti nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento, incluso le ore di avviamento alla pratica sportiva (escluse le ore eccedenti previste dall'art. 32/CCNI 31.8.99, dall'art. 70/CCNL 4.8.95 e art. 87/CCNL 29.11.07);
 - attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, cioè compiti relativi alla progettazione e produzione di materiali per la didattica, eccedenti le 40 ore annue determinate nel piano annuale delle attività;
 - ogni altra attività deliberata dal Collegio docenti unitario e dal Consiglio di istituto nell'ambito del POF, con particolare attenzione alle attività collegate alla formazione e all'aggiornamento e alle attività di supporto organizzativo al D.S., diverse dalla collaborazione continuativa;
 - attività aggiuntive del personale ATA, consistenti in prestazioni lavorative oltre l'orario d'obbligo ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. I progetti didattici di attività di insegnamento aggiuntive rispetto al curriculum ordinario, che vengono svolte oltre l'orario obbligatorio di insegnamento, saranno elaborati e realizzati nella misura massima complessiva del 50% delle risorse del fondo complessivamente destinate a tutto il personale e finalizzate alla retribuzione delle attività previste suindicate. Tali progetti saranno proposti e definiti nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione a livello d'istituto con la presenza dei genitori, prima di essere portati al Collegio docenti unitario e al Consiglio di istituto. Gli stessi progetti potranno accedere al fondo sulla base di un ordine di priorità proposto dal Collegio docenti unitario e recepito dal Consiglio di istituto.
3. Eventuali compensi e indennità previste per il personale ATA e/o docente, per la realizzazione di particolari progetti approvati dagli OO.CC., il cui finanziamento proviene da fonti diverse da quelle di cui agli art. 14 del CCNL 15.3.2001 e dagli artt. 88 e 89 del CCNL 29.11.2007, verranno utilizzate con le seguenti priorità:
 - per retribuire attività aggiuntive svolte dal personale docente e/o ATA, connesse con la realizzazione di iniziative e progetti collegati con i finanziamenti in questione;
 - per retribuire attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente, connesse con la realizzazione di iniziative e progetti collegati con i finanziamenti in questione;
 - per retribuire attività di insegnamento e di consulenza affidate a docenti o ad esperti esterni.
4. Ciascun tipo di progetto deve indicare, fra l'altro, le spese che graveranno sul fondo d'istituto per la sua realizzazione e deve essere datato e firmato dal personale responsabile. Per l'accesso al fondo inoltre ogni progetto realizzato dovrà essere adeguatamente documentato e accompagnato da una relazione finale al Collegio docenti unitario o all'Assemblea del personale ATA. Per progetti finanziati con risorse che non rientrano nel fondo d'istituto è possibile accedere per la sola attività di progettazione, se quest'ultima non è coperta con altre risorse.

5. Le attività di progettazione e di produzione di materiali utili per la didattica, oltre ad essere debitamente documentate, devono essere illustrate al Collegio docenti dall'insegnante responsabile. Il parere positivo del Collegio, oltre a costituire condizione necessaria per l'accesso al fondo, rappresenterà un impegno per la scuola per mettere in circolazione il prodotto secondo le indicazioni dello stesso Collegio.

PERSONALE DOCENTE

Art. 5 - Compensi al personale collaboratore del Dirigente scolastico (art. 34 CCNL 29.11.07)

I compensi per il personale designato dal D.S. a collaborare in modo continuativo, ai sensi dell'art. 88 lett.f) del CCNL/07, nello svolgimento di attività non di insegnamento ma organizzative e gestionali, vengono stabiliti in relazione alle tipologie e ai livelli delle deleghe conferite.

Art. 6 - Compensi al personale destinatario di Funz. Strumentali al POF ex-obiettivo

L'art. 30 del CCNL sottoscritto il 24.07.2003, annovera le "Funzioni Obiettivo" per il personale Docente, ora denominate Funzioni Strumentali. Le tematiche sono distribuite nelle seguenti Aree:

Area 1: gestione del Piano dell'Offerta Formativa

Area 2: sostegno al lavoro dei docenti

Area 3: interventi e servizi per studenti

Area 4: realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed Istituzioni esterni all'istituto.

Le funzioni obiettivo vengono assegnate sulla base della graduatoria interna comprendente, per ogni profilo, esclusivamente le unità di personale che abbiano fatto specifica richiesta.

In sede di accordi con il personale docente ad ogni inizio anno scolastico è possibile individuare, previo accordo fra il personale, i destinatari delle Funzioni Strumentali riproponendo anche criteri di rotazione.

Art. 7 - Altre attività retribuite con il fondo

A tutto il personale incaricato a svolgere attività aggiuntive è corrisposto un compenso previsto dalle tabelle allegata al CCNL 29.11.2007.

Le attività da incentivare, per il personale docente, sono le seguenti:

- attività di supporto organizzativo al Dirigente scolastico;
- attività di recupero alunni e attività didattiche frontali in attuazione dei progetti didattici inseriti nel POF non supportabili con i fondi della 440/97;
- attività di progettazione e di attuazione dei progetti didattici inseriti nel POF;
- flessibilità didattica nei vari ordini di scuola.

L'ordine delle priorità viene definito ogni anno scolastico, in base alla programmazione didattica deliberata dal Collegio docenti unitario.

Art. 8 - Flessibilità organizzativa e didattica (art. 30, lettera a - CCNI 31.8.1999)

1. Onde consentire la realizzazione di quanto indicato al punto 1 del precedente art. 3, oltre alle attività indicate nell'art. 4 del presente contratto, si incentivano le attività previste dall'art. 30, comma 3, lett. a) del CCNI del 31.8.99, ribadito dal punto 2 lett. a) del CCNL 24.7.2003 e dal comma 1 dell'art. 88 del CCNL 29.11.2007.
2. La flessibilità organizzativa, educativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione delle ore di lezione e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento dell'autonomia scolastica e nei decreti ministeriali che ne prevedono la sperimentazione.

3. Solo in casi del tutto eccezionali, ove sia comprovato che non siano realizzabili soluzioni alternative, è possibile fare obbligo di un orario flessibile; in tal senso il preavviso deve essere dato con congruo anticipo comunque non inferiore a tre giorni.
4. Si richiamano tra le ragioni che possono rendere necessario la flessibilità dell'orario: le attività di formazione (art. 12 del CCNI 31.8.99) e le disposizioni in materia di riduzione d'orario per l'allattamento (art. 10, L. 30.12.71 n. 1204).
5. Non può, comunque, essere richiesto ad un docente uno scarto superiore alle 4 ore settimanali del proprio orario di docenza.

PERSONALE ATA

Art. 9 - Modalità di utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF, art. 6 CCNL 99

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Fermo restando quanto concordato nei commi 3, 4 e 6 del precedente art. 3, i carichi di lavoro derivanti dagli impegni collegati alle attività individuate nel POF, vengono assegnati al personale ATA secondo il criterio della rotazione.

Le risorse del fondo, ad eccezione di quelle specificatamente finalizzate ai sensi dell'art. 15 comma 1-2-3 del CCNI 15.3.2001, saranno ripartite tra il personale docente e il personale ATA secondo quanto regolato nei commi 2 e 3 dell' art. 3 della presente contrattazione.

Le attività aggiuntive e le ore straordinarie purchè autorizzate, non retribuite per fondi insufficienti o rinunce, saranno usufruibili con permessi retribuiti durante la sospensione delle attività didattiche. Durante l'anno scolastico, la fruizione sarà subordinata alle esigenze di servizio e senza oneri per la scuola, considerando l'orario di lavoro del singolo dipendente nella giornata.

Il personale destinatario di funzioni aggiuntive di cui all'art. 50 CCNI/31.8.99, art. 47 lett. b) CCNL/24.7.2003 e di cui al successivo punto di questa contrattazione, avrà comunque accesso al FIS, purché le ore siano prestate per attività differenti dalla funzione aggiuntiva.

Le attività aggiuntive (ore aggiuntive distinte dalle funzioni aggiuntive) retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica alle quali accede tutto il personale A.T.A., risultano le seguenti:

- articolazione dell'orario in turni flessibili (collaboratori scolastici);
- accompagnamento alunni portatori di handicap (collaboratori scolastici, nel caso in cui non sia presente l'incarico specifico);
- sostituzione dei colleghi assenti (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici);
- collaborazione a progetti e corsi vari;
- collaborazione con l'ufficio di presidenza per attività extra-curricolari (assistenti amministrativi);
- ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con turni di riposo (tutto il personale A.T.A.).

Art. 10 - Incarichi specifici, ex-Funzioni aggiuntive del personale ATA art. 50 CCNL 99 e artt. 47 CCNL 29.11.2007 modificato con sequenza contrattuale del 25.07.2008.

L'art. 50 del CCNI sottoscritto il 31.08.1999, in attuazione dell'art. 36 del CCNL del 26.5.1999, annovera le "Funzioni Aggiuntive" per il personale ATA, ora denominate "Incarichi specifici"; in questo istituto riguardano gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici.

Si garantisce almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale.

Per gli Assistenti è previsto il coordinamento di area o di progetto.

Per i Collaboratori scolastici l'attività è riferita alle seguenti fattispecie di riferimento:

- assistenza agli alunni portatori di handicap;
- supporto all'attività tecnica nei laboratori e piccola manutenzione e all'attività amministrativa;
- assistenza alla cura della persona e accoglienza alunni.

Gli incarichi specifici vengono assegnati sulla base della graduatoria interna comprendente, per ogni profilo, esclusivamente le unità di personale che abbiano fatto specifica richiesta.

In sede di accordi con il personale ATA ad ogni inizio anno scolastico (l'Assemblea del personale è auspicabile ma non obbligatoria) è possibile individuare, i destinatari degli incarichi specifici proponendo anche criteri di rotazione.

Qualora la prestazione aggiuntiva necessiti di competenze specifiche, l'assegnazione degli impegni avviene secondo i seguenti criteri:

1. purché in possesso di specifiche competenze, a rotazione, tutto il personale che ha fornito la disponibilità, dando precedenza al personale che non usufruisce della funzione aggiuntiva;
2. in caso di più richieste e per progetti specifici che richiedono specifiche competenze sarà preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni (corsi di formazione, certificazioni di Enti, ECDL ecc.) attestanti il possesso dei requisiti di ciascun progetto.

Art. 11 - Funzioni miste

1. Lo svolgimento di funzioni miste sarà effettuato solo in caso di disponibilità espressamente manifestata dal personale ATA interessato allo svolgimento delle stesse, disponibilità che sarà espressa una volta a conoscenza dei termini della convenzione con l'Ente locale.
2. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle funzioni miste, si rendesse necessario effettuare spostamenti di sede di servizio di personale ATA già assegnato ai plessi, alle sedi e alle sezioni, tali spostamenti potranno essere effettuati solo con manifesta ed esplicita approvazione di tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto.
3. La convenzione con l'Ente locale per lo svolgimento delle funzioni miste dovrà prevedere, salvo migliori condizioni:
 - a. l'individuazione specifica delle funzioni miste che si richiede di svolgere al personale ATA (accoglienza alunni che giungono negli edifici scolastici in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni; attività di mensa riferita al pasto principale; attività amministrative connesse con il servizio di mensa; pulizia locali mensa; vigilanza sugli alunni che permangono negli edifici scolastici al termine delle lezioni, accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto);
 - b. determinazione, in base all'impegno richiesto da ciascuna funzione mista, del numero e della tipologia delle funzioni miste che determinano le quote unitarie di retribuzione; la quota unitaria di retribuzione per le funzioni miste che vengono svolte all'interno dell'orario di servizio; nel caso in cui lo svolgimento di funzioni miste richieda la prestazione di orario aggiuntivo la convenzione dovrà prevedere un'erogazione di fondi tale da garantire la corresponsione delle misure orarie previste (tab. D 11 - CCNI 31.8.1999);
 - c. un finanziamento pari agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'istituzione scolastica;
 - d. le funzioni miste saranno assegnate al personale ATA che abbia espresso la propria disponibilità in base alle seguenti priorità:
 - richiesta degli interessati compatibilmente con il proprio orario di servizio;
 - assegnazione in base alla rispondenza tra le esigenze delle funzioni miste e l'orario di servizio del personale interessato;
 - assegnazione con prestazione di orario aggiuntivo;
 - e. in caso di concorrenza tra le richieste la precedenza sarà stabilita in base all'anzianità di servizio; in caso di parità la precedenza sarà definita in base all'età maggiore anagrafica.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Art. 12 - Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF art. 6 CCNL 99

1. Nella gestione di tutte le risorse del fondo previste dal precedente art. 3, l'affidamento delle attività di insegnamento e di consulenza al personale esterno all'Istituto può avvenire solo dopo aver verificato che nell'Istituto non esistono le professionalità e le competenze richieste.

2. L'utilizzo sui progetti e su attività specifiche previste dal POF avviene sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - disponibilità accertata;
 - non cumulabilità degli incarichi;
 - requisiti professionali;
 - rotazione.Ove l'utilizzo debba avvenire su un progetto o su un'attività per la quale non vi sia disponibilità alcuna, né preventiva né successiva, verranno adottati i seguenti criteri:
 - requisiti professionali;
 - rotazione.
3. Il Dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui sarà indicato:
 - il tipo di attività e gli impegni conseguiti;
 - il compenso forfetario lordo o orario lordo, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
 - le modalità di certificazione dell'attività;
 - i termini e le modalità di pagamento.
4. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - a. in modo analitico, attraverso il computo delle ore di attività prestate, rilevabili dai verbali o fogli-firma predisposti dall'istituto;
 - b. in misura forfetaria prestabilita a fronte delle attività svolte (rilevabili da verbali o fogli-firma) e dagli impegni ed incarichi assolti; in caso di sostituzione o subentro del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente, il compenso accessorio sarà corrisposto in proporzione a coloro che ha svolto la mansione; le mansioni svolte su incarico del Collegio docenti unitario e dall'assemblea del personale ATA, saranno seguite da una relazione da presentare al termine delle attività all'organo dal quale si è ricevuto l'incarico.

Art. 13 - Liquidazione dei compensi

I compensi a carico del fondo sono liquidati dal DPT (Divisione Provinciale del Tesoro) in applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge finanziaria 2010 (legge n° 191 del 23.12.2009) finalizzato ad assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali fiscali (cedolino unico). Per attivare il procedimento di liquidazione, l'interessato presenterà, qualora l'Amministrazione non sia in possesso dei dati necessari, una richiesta con le modalità previste dalla lettera incarico. I compensi forfetari, previsti dal presente contratto, sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato.

NORME FINALI

Art. 14 - Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto previsto dall'art. 85 del CCNL 29/11/2007, le disponibilità eventualmente residue confluiranno nella parte differenziata per tipologia di prestazione del fondo di istituto e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con le RSU.

Art. 15 - Informazione preventiva e successiva, monitoraggio e verifica

Il Dirigente scolastico fornirà alla RSU:

1. nel periodo ottobre/novembre:
 - l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive e da retribuire con il Fondo dell'istituto ed i criteri di utilizzazione e retribuzione del personale impegnato in dette attività;
 - l'informazione successiva, dopo che gli incarichi sono stati attribuiti.

2. l'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il Fondo di istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita secondo le modalità previste dal punto 4 comma dell'art. 6 del CCNL 29/11/2007.

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo anche al fine di apportare eventuali variazioni e/o modifiche ritenute necessarie .

Art. 16 - Variazione delle situazioni

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

Art.17 - Controversie interpretative

Per risolvere controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata.

Art.18 - Norma finale

Le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino alla scadenza del mandato delle RSU o, in caso di richiesta di revisione anticipata anche di uno solo delle parti contraenti il presente accordo, fino a quando non sono sostituite da quello successivo.

Copia delle presente contrattazione verrà esposta all'Albo Sindacale e ne verrà fatta comunicazione, tramite circolare interna, a tutto il personale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Varena

R.S.U.

Pontiggia Carla

.....
Colombini Luigi

Colombini Luigi

.....
Scinetti Rita

Scinetti Rita

.....
Scinetti Rita